

CLAUDIO CERRETI

L'ANALISI GEOGRAFICA DELLE TERRE COMUNI (*)

Il tema delle terre comuni, comunque siano denominate, e più in generale dell'esercizio collettivo di diritti di proprietà o di uso, è un tema che negli ultimi due secoli ha riscosso, a più riprese, forte interesse in Italia e fuori; a periodi di grande impegno di studio, tuttavia, si sono alternati periodi di *lontananza*: decenni, a volte, durante i quali è parso del tutto dimenticato, nel panorama della letteratura specialistica, un complesso di problemi che pure ha una indubbia rilevanza storica, giuridica, ma anche territoriale (1).

Le fasi di risveglio della ricerca si sono collocate regolarmente in coincidenza di discussioni in sede legislativa. Si tratta, come si cercherà di mostrare meglio, di problemi che presentano implicazioni concettuali (e ideologiche) e normative non indifferenti: è comprensibile che i momenti in cui si è ipotizzato un intervento legislativo in materia di usi civici e di proprietà collettive abbiano visto, specialmente sul versante giuridico, fiorire i contributi di studio e di riflessione.

(*) Con questo titolo (e il sottotitolo *Geografia umana ed economica delle aree soggette a diritti comunitari e usi civici nell'Italia centrale*), la Società Geografica Italiana ha avviato una ricerca triennale che gode di un finanziamento CNR, sotto la responsabilità di F. Salvatori per l'anno 1993 e di chi scrive per gli anni successivi.

Le pagine che seguono, e che riprendono parzialmente, modificandolo, un testo già reso pubblico sotto forma di dispense universitarie (CERRETI C., *Comunanze agrarie e terre collettive nelle Marche. Note geografiche*, Ancona, Fac. di Econ. e Comm., 1993), intendono puntualizzare alcuni dei problemi relativi allo studio delle terre di proprietà collettiva e talune delle ipotesi di lavoro seguite, tratteggiando anche le principali prospettive metodologiche.

Benché sia opportuno attendere una più completa maturazione della ricerca in corso, è possibile fin d'ora considerare suffragate, dagli esiti delle indagini già condotte, una buona parte delle ipotesi, e accettabilmente riscontrate le scelte di metodo.

(1) E' bene dire subito che praticamente *non si ha idea* della consistenza in superficie dei terreni di proprietà collettiva: una stima ricorrente la valuta in circa il 10% del territorio italiano. Si veda quanto ne dice, per esempio, CIAMPI G., *Demani civici e ambiente*, in «Riv. Geogr. Ital.», Firenze, 1989, pp. 739-745. Ai dati forniti da Ciampi possiamo aggiungere che, per quanto riguarda le Marche (in base al contributo citato alla nota precedente), la quota del 10% sembra ragionevole, anche se può ancora sottostimare il fenomeno. Comunque, dato quest'ordine di grandezza, è difficile non cogliere il potenziale grandissimo rilievo, a livello nazionale, dell'insieme dei terreni civici.

Oggi ci troviamo, a quel che sembra, in un periodo di rinascite interesse, probabilmente prodotto ancora una volta dalla possibilità – da molti presentata come una necessità – di un ulteriore intervento normativo: così, da qualche anno si registrano molto più frequenti gli interventi di ambito giuridico (e anche, per altro verso, di ambito storiografico) su terre collettive e usi civici (2). Questo è uno dei motivi che hanno suggerito di avviare il nostro esame.

Ma c'è anche un motivo che ha a che vedere con le caratteristiche della letteratura in argomento: essenzialmente e tradizionalmente di taglio giuridico, solo dalla metà – in pratica – di questo secolo, essa ha guadagnato cultori anche sul versante della storia economica o della storia delle istituzioni; poco, invece, per non dire pochissimo, è stato fatto in campo geografico. Qualche contributo, anche notevole, c'è stato (3): ma certo rimane molto spazio per approfondimenti e riflessioni.

Usi civici, terre collettive e comunanze agrarie. Problemi di definizione concettuale e terminologica. – Sembra opportuno stabilire qualche definizione operativa che consenta di cogliere quanto più concretamente possibile l'insieme dei problemi che ci disponiamo ad affrontare.

Si tratta per l'essenziale di concetti e definizioni di ambito giuridico, la

(2) Ne sono dimostrazione alcuni convegni organizzati negli ultimi decenni, in specie nel Lazio e nelle Marche, generalmente a cura di enti locali e di associazioni professionali: che, tuttavia, e comprensibilmente, si sono orientati piuttosto ad analisi e proposte tecniche e operative che di studio vero e proprio.

Per una prima panoramica sui numerosi interventi di matrice giuridica, si può rimandare a: FULCINITI L., *I beni d'uso civico*, Padova, CEDAM, 1990; EAD. (a cura di), *In ricordo di Guido Cervati. Profilo bibliografico in tema di demani e usi civici*, Roma, LUISS, 1990. Quanto ai contributi di carattere storico, ormai numerosissimi e assai vari per impostazione e contenuti, citiamo a solo titolo di esempio CAFFIERO M., *L'erba dei poveri. Comunità rurale e soppressione degli usi collettivi nel Lazio (secoli XVIII-XIX)*, Roma, Ediz. Ateneo, 1982, e il recente fascicolo di «Quaderni storici», 1992, 3, in cui sotto il titolo di *Risorse collettive*, a cura di D. MORENO D. e RAGGIO O., compaiono una dozzina di scritti di vari autori (pp. 613-924).

(3) Fra le opere più recenti, il contributo geografico di maggior respiro appare quello della *Indagine preliminare per lo studio delle Comunanze Agrarie dell'Appennino umbro-marchigiano*, a cura di MELELLI A., in «Quaderni Ist. Policattedra di Geogr.», Perugia, 1983, 5. Di ambito più circoscritto, sono i lavori di BONASERA F., *Le «Comunanze Agrarie» nelle Marche. Considerazioni generali*, in «Annali Fac. di Econ. e Comm. dell'Univ. di Palermo», Palermo, 1979, pp. 217-232; CATOLFI C., *Le comunanze agrarie nella transizione al Novecento. Territorio, economia, società tra Medioevo e Novecento: l'area esino-misena*, in ANSELMIS S. (a cura di), *Nelle Marche centrali*, Jesi, Cassa di Risparmio di Jesi, 1979, pp. 1427-1473; MONTILLI M., PERARI R. e RAMBOTTI F., *Evoluzione recente del territorio interessato dalla Comunanza Agraria di Colle di Nocera Umbra e proposte per la costituzione di un'azienda silvo-faunistica*, in «Quaderni Ist. Policattedra di Geogr.», Perugia, 1980, 2, pp. 5-63. Altri contributi riguardano fenomeni, se non proprio identici, sensibilmente affini, come per esempio BERNARDI R., *La Partecipanza agraria di Nonantola*, Modena, STEM-Mucchi, 1979, e FEDERZONI L. e TORRESANI S., *L'evoluzione storica delle partecipanze agrarie emiliane*, in MENEGATTI M. (a cura di), *Ricerche geografiche sulle pianure orientali dell'Emilia-Romagna*, Bologna, Pàtron, 1979, pp. 217-273.

Naturalmente, non si pensa di avere, con questo, esaurito l'intero panorama della letteratura geografica italiana in argomento: ma, considerando i contributi degli ultimi quindici-venti anni, questi sembrano gli scritti noti e accessibili.

cui impostazione è variata nel corso del tempo e la cui accezione attuale è tutt'altro che pacificamente univoca. Tuttavia, ai nostri fini, potrà essere sufficiente stabilire più o meno convenzionalmente una terminologia e delle definizioni «di comodo», che consentano di indicare un complesso di fenomeni come grosso modo affini fra loro quanto a «comportamenti» economici, sociali e – per quanto più ci riguarda – spaziali. Non si cercherà, di conseguenza, una rigorosa esattezza di enunciazione, ma si mirerà, piuttosto, a presentare le linee problematiche fondamentali che possono orientare ad una comprensione del fenomeno nel suo complesso e a prescindere dalle sue molteplici manifestazioni concrete.

Con la locuzione *usi civici* intenderemo quel complesso di comportamenti a sfondo economico che hanno a che vedere con la possibilità, per una popolazione o un suo segmento (che comunque si connoti come la «cittadinanza» di un dato territorio: *cives*), di utilizzare determinate risorse di quel territorio, secondo modalità che in generale sono rigorosamente stabilite da tempo immemorabile. Gli usi civici, perciò, possono essere esercitati da tutti e singolarmente gli appartenenti a una data collettività (anche l'appartenenza a quella collettività è regolata da norme molto precise). All'esercizio degli usi civici corrisponde perciò un complesso di *diritti di uso civico*, diritti che sono esclusivi, in quanto vigono per gli appartenenti a quella collettività, con esclusione di chiunque altro. Il diritto di uso civico può essere esercitato individualmente, nel concreto, ma è intestato alla collettività in quanto tale e perciò non agli individui, che ne godono solo in quanto appartenenti alla collettività – intesa come «concatenazione incessante delle generazioni dei consorti» (4): l'individuo che perde anche solo uno dei requisiti richiesti per essere considerato a tutti gli effetti parte della collettività intestataria non può più accedere all'uso civico.

Casi tipici, noti e frequentissimi di usi civici sono il legnatico, il fogliatico (o diritto di frasca), l'erbatico, lo spigatico, e soprattutto il pascolo, su terre sia incolte sia coltivate, ma in determinati periodi (fra raccolto e semina, o durante i turni a maggese – a volte obbligatori proprio per consentire il pascolo). La lista è in realtà molto più lunga: abbeverate, caccia e pesca, estrazione di materiali da costruzione, produzione di carbone di legna, raccolta di neve e ghiaccio, raccolta di frutti spontanei, «spigolatura» nei frutteti dopo la raccolta effettuata dal proprietario, e così via. Si può aggiungere che l'uso civico ha l'interessante caratteristica di «aggiornarsi» nel corso del tempo, applicandosi cioè a quelle risorse naturali che, di volta in volta, possono trasformarsi in beni con valore economico: così, ad esempio, il fogliatico non è praticamente più esercitato, ma in compenso si è estesa la raccolta di funghi e tartufi, che per il passato non aveva quasi importanza economica.

In tutti i casi, il diritto ad esercitare l'uso civico è un diritto a godere di certi beni che siano «naturalmente» prodotti dal territorio, ma *non è mai un*

(4) GROSSI P., «Un altro modo di possedere». *L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica post-unitaria*, Milano, Giuffrè, 1977, p. 210.

diritto di proprietà: né sui beni stessi – che sono disponibili e possono essere consumati, ma non sono *propri* dell'utente – né, tanto meno, sul fondo che produce quei beni. Questo vuol dire che, secondo i casi, i diritti di uso civico possono essere esercitati indifferentemente su terre demaniali o private: la casistica è pressoché infinita, dando luogo a una varietà impressionante di modalità di fruizione. Soprattutto, vuol dire che sullo stesso fondo possono gravare diritti di proprietà veri e propri, dei quali è intestatario il proprietario legale, e insieme diritti d'uso dei quali è intestataria la collettività (addirittura, diversi tipi di diritti d'uso, intestati a diverse collettività); l'alienazione del fondo, con il passaggio da un proprietario ad un altro, non sopprime la godibilità dei diritti d'uso, ai quali il fondo è *vincolato*: nel senso, ad esempio, che di massima non può esserne variata unilateralmente la destinazione d'uso se la variazione implica la perdita – da parte della collettività utente – della possibilità di esercitare gli usi civici (ad esempio, il proprietario di un bosco su cui gravi un diritto di legnatico non può abbatterlo convertendo il terreno in seminativo, perché priverebbe la collettività della possibilità di esercitare il legnatico). Sia chiaro che questa situazione si è rapidamente modificata nell'ultimo secolo: qui si fa riferimento alle condizioni «normali» e tradizionali del godimento degli usi civici.

L'origine degli usi civici – e delle proprietà collettive – ha dato luogo ad una discussione interminabile (nel senso letterale: che non può avere un termine per mancanza di elementi definitivamente probatori in un senso o nell'altro) fra chi li ha considerati come residui di un'antica perfetta e libera disponibilità – da parte dell'universalità degli uomini – di tutti i beni immobili e relativi prodotti spontanei; e chi li ha invece considerati frutto di concessioni concordate, condizionate e compromissorie da parte di legittimi proprietari fondiari e a vantaggio di non proprietari.

La seconda impostazione (a lungo dominante fra Settecento e Ottocento ma rappresentata tuttora) vedeva essenzialmente nell'età longobarda e poi franca, quando si imposero forme giuridiche non romanistiche (e quindi anche forme di proprietà fondiaria non quiritaria), la nascita della proprietà collettiva e, in generale, dell'esercizio degli usi civici. Questa tesi poté essere appoggiata con documenti storici dai quali si ricavava la nascita di una serie di usi civici e relativi diritti comunitari, in termini di *concessione*: ordinariamente, si trattava della concessione effettuata da un feudatario, dalla Chiesa, da un ordine religioso o da un libero comune, nei confronti dei propri vassalli o cittadini, generalmente a titolo gratuito e al dichiarato scopo di consentire la sopravvivenza o migliori condizioni di vita ai concessionari (ma con ampie contropartite implicite in termini di capacità produttiva, disponibilità di popolazione e di forze armate, aumento di peso politico).

Il processo di rafforzamento dei poteri giurisdizionali tramite colonizzazione dei feudi era talmente chiaro, nelle sue linee essenziali, che tanto la Chiesa come organizzazione gerarchica e tendenzialmente statuale, quanto i nascenti liberi comuni – ugualmente tendenti all'autonomia se non alla indipendenza politica – tentarono in vari modi di contrastare l'assoggettamento

dei contadini ai signori feudali e ai monasteri, ad esempio proprio appoggiando le rivendicazioni rurali nei confronti dei diritti d'uso civico e, più tardi, quelle nei confronti della disponibilità delle terre sulle quali quei diritti erano tradizionalmente esercitati (dando così impulso alla nascita di una parte almeno di quelle situazioni che oggi si rinvencono nella presenza di proprietà collettive). Del resto, il titolo di godimento delle terre feudali dipendeva dalla legittimità dell'investitura feudale da parte del sovrano ed era revocabile, e non veniva confuso con i titoli patrimoniali, di proprietà piena (allodio), che il signore feudale poteva vantare su qualche parte delle sue terre. Il feudatario era, in pratica, un concessionario che aveva effettuato sub-concessioni a vantaggio di propri vassalli: se agli effetti prodotti dall'esercizio di queste sub-concessioni si riconosceva (come tendevano a fare Chiesa e comuni) un carattere di diritto acquisito e non più alienabile, a vantaggio delle collettività rurali, si otteneva di limitare il peso politico dei signori e dei monasteri e si realizzavano condizioni di maggiore sicurezza economica (obiettivo perseguito dai comuni) e di maggiore equilibrio sociale (obiettivo perseguito dalla Chiesa). Del processo appena abbozzato esistono varie tracce storiche: è appunto su queste che poggiano i fautori della nascita degli usi civici (e delle terre comuni) in età medievale.

D'altra parte, però, chi sostiene la tesi di una proprietà originariamente inesistente o universale o comunque indivisa (il che ai fini pratici è quasi la stessa cosa), e perciò la nascita della proprietà fondiaria privata come usurpazione o limitazione progressiva dei diritti comunitativi, trova a sua volta buone ragioni. Ad esempio, si hanno notizie relative all'ordinamento proprietario nell'Italia preromana e poi romana che confermerebbero la costante presenza, accanto alle proprietà private e alle proprietà demaniali, di aree indivise di uso collettivo, generalmente distribuite lungo i confini delle collettività territoriali e spesso coincidenti con le zone boscate alto-collinari o montane (aree ancora ricordate, qua e là, nella toponomastica antica, come *montes romani*): utilizzate come aree di pascolo comune (*compascua*), nonché come luoghi di elezione per i rapporti intercomunitari, si trovano spesso a coincidere topograficamente con le stesse aree in cui ancor oggi, o almeno in epoca relativamente recente, è possibile individuare tracce di usi comunitativi. Si tratterebbe, allora, di persistenze radicate in maniera molto profonda e probabilmente funzionali allo sfruttamento razionale (il «migliore possibile») di determinate parti del territorio, che in un certo senso potrebbero «naturalmente» sfuggire alle possibilità dello sfruttamento individuale e quindi alla privatizzazione; oppure, potrebbe trattarsi di quelle aree – non per nulla interne, nel caso dell'Italia centrale – in cui si sarebbero rifugiate le popolazioni primigenie sotto la spinta degli etruschi e dei romani che tendevano a privatizzare i rapporti fondiari, ma nel far questo agivano essenzialmente nei territori «utili», e cioè in pianura e nelle fasce collinari medio-basse. Non solo, ma la pratica (bene attestata a partire almeno dai secoli XII-XIII) della dedizione (*accomendatio*) mediante la quale le comunità rurali ponevano sé stesse e i propri beni sotto il patronato e l'alta giurisdizione di

un signore, di un comune o di un'abbazia (ma senza implicare una cessione dei diritti di proprietà) sembrerebbe confermare che, almeno in alcuni casi, le comunità rurali avessero la disponibilità in proprio di terre, prima di entrare in rapporto con il potente. Ordinariamente, la dedizione comportava un patto in virtù del quale il ricevente retrocedeva possesso ed uso delle terre, in cambio di un canone poco più che formale da parte della comunità e, naturalmente, del suo assoggettamento politico; nei secoli seguenti, la retrocessione sarebbe tornata ad essere completa e definitiva: e questo sarebbe l'altro filone di formazione di proprietà collettive antiche, speculare a quello dell'affrancazione delle terre originariamente feudali assegnate in uso civico.

Come si noterà da questi benché troppo rapidi cenni, ciascuna delle due tesi dispone di argomenti interessanti, ma nessuna delle due è in grado di smentire definitivamente l'altra. D'altronde, si potrebbe anche prescindere completamente da questa discussione, limitando l'esame ai dati di fatto, se non fosse che proprio in base agli esiti variabili di quella discussione si sono avuti nel tempo diversi e discordanti atteggiamenti nei confronti sia degli usi civici sia delle proprietà collettive.

Quale che sia la tesi accettata, e quale che sia la genesi prevalente, rimane il fatto che in molti casi i diritti di uso civico comprendevano anche il possesso pieno di terre (le terre comuni o collettive, o demani civici, ecc.) da parte di piccole collettività che potevano coincidere con i «comuni rurali», avendo cioè riconosciuta una qualche capacità politico-amministrativa.

Ma, per quello che riguarda l'Italia, il processo di costituzione dei patrimoni collettivi è ripreso in età molto più recente (ed è lontano dall'essere concluso). Senza rifare la pur interessantissima storia della secolare erosione dei diritti di uso civico (dalle *enclosures* in Inghilterra all'abolizione della *vaine pâture* in Francia e così via), ricordiamo solo come, dopo l'Unità italiana, si sia posto per l'ennesima volta il problema di razionalizzare la possibilità di uso agricolo delle terre vincolate dagli usi civici (visti come un freno intollerabile al miglioramento fondiario e alla crescita della ricchezza).

Tramite alcune disposizioni di legge (le principali risalgono al 1888 e al 1894, con un primo tentativo, e al 1924 e al 1927, con le norme tuttora in vigore), lo Stato italiano intese risolvere il problema separando materialmente gli ambiti di esercizio dei diritti di proprietà e dei diritti di uso civico, eliminando, cioè, i casi di promiscuità nel godimento della terra. Il principio di fondo fu quello di rimuovere dovunque possibile tutte le servitù (usi) e di mantenerle solo su quelle terre per le quali non fosse possibile un miglioramento di conduzione; in altri termini, l'uso civico veniva equiparato ad una forma di sfruttamento agricolo «razionale», e mantenuto in vita in tutte le situazioni in cui si presentasse come il miglior modo di godimento possibile.

Semplificando di molto la questione, possiamo ricordare che i meccanismi adottati prevedevano: *a*) ricognizione e verifica dei terreni di proprietà privata sui quali gravassero diritti d'uso, accertamento e ripristino di tutti i casi di usurpazione, valutazione economica dei diritti stessi; *b*) «affranco» dei fondi gravati da diritti d'uso, mediante indennizzi in terreni (da un mini-

mo di un ottavo a un massimo di due terzi dell'estensione totale interessata), da parte dei proprietari a favore degli utenti, così da ottenere, da una parte, fondi in piena proprietà privata e perfettamente disponibili (non più gravati da servitù), e dall'altra superfici definitivamente assegnate ai detentori dei diritti d'uso; c) distinzione di questi ultimi terreni in superfici coltivabili, da ripartire in enfiteusi, riscattabile, a titolo personale, fra gli utenti, e superfici non coltivabili, da conservare indivise e inalienabili in proprietà imprescrittibile della collettività utente; d) costituzione obbligatoria di consorzi di diritto pubblico («comunanze agrarie») fra gli utenti intestatari della proprietà collettiva, per la gestione e lo sfruttamento della proprietà stessa.

Questo insieme di operazioni è noto come «liquidazione degli usi civici» e comporta una serie di norme accessorie, miranti sostanzialmente alla maggior tutela dei diritti delle collettività, ma anche alla salvaguardia qualitativa del patrimonio collettivo, che è stato assoggettato ai vincoli della legislazione di tutela forestale e, più recentemente (Legge Galasso), al vincolo paesaggistico.

Questo insieme di disposizioni ha trovato, nell'applicazione concreta, una quantità di ostacoli e difficoltà, tanto che a tutt'oggi le procedure di liquidazione sono ancora lontanissime dall'essersi concluse (e, come si accennava, nessuno è in grado di determinare l'effettiva rilevanza territoriale del fenomeno).

In sintesi, dunque, ci troviamo in presenza di diritti d'uso che dovrebbero progressivamente sparire – e in parte sono già scomparsi – a vantaggio della costituzione di proprietà comuni. Mentre abbiamo tre filoni costitutivi di proprietà collettive: i probabili residui di terre comuni, mai privatizzate, la cui condizione giuridica risalirebbe all'antichità classica o preclassica; le terre concesse alle collettività rurali, dapprima in regime feudale, e poi loro riconosciute in piena proprietà; le terre divenute comuni a seguito di liquidazioni e affranchi otto-novecenteschi. Spesso, però, proprietà comuni del primo e del secondo tipo sono state riesumate o rivitalizzate dai più recenti processi di liquidazione, così che non è poi improprio considerare i tre tipi di fatto equivalenti fra loro.

Ad esempio, solo a proposito degli enti proprietari di terre procedenti da affranco risulterebbe appropriata la denominazione di «comunanza agraria» adottata e generalizzata dalla legge, mentre le associazioni agrarie procedenti da altri percorsi costitutivi possono aver assunto, localmente, una varietà di definizioni (e di caratteristiche funzionali) difficilmente riconducibili ad unità. Quanto alle denominazioni, nelle sole Marche si incontrano (o si incontravano ancora recentemente) quelle di *comunanza*, ma anche *comunella*, *comunalità* e *comunaglia*, *comune rurale*, *confraria*, *monte*, *parrocchia*, *quarto*, *consorzio*, *comunisti* (Comunisti di...), *università*, *vicinia* e *vicinanza* e ancora altre; queste stesse denominazioni vigono pure in altre aree, anche se localmente possono prevalere denominazioni generalizzate e più usate (così, in Emilia la *partecipanza*, in Val d'Aosta la *consorteria*, in Veneto la *comunità di villaggio*, nel Cadore le *laudi* e le *regole*, in Liguria la *comunaglia*, in Sardegna gli *adempriivi*, nelle province già borboniche i *demani*, e così via).

Ai fini legali, ormai queste denominazioni si equivalgono e, di conse-

guenza, non hanno nessuna rilevanza individuale. Anche se va chiarito che a parità di denominazione non corrisponde affatto necessariamente una identità di funzioni e di azione né, tanto meno, uno stesso processo storico di formazione; e che, inversamente, stesse identiche funzioni e modalità si possono riscontrare, oggi, in associazioni a denominazione molto diversa. Appare del tutto evidente, cioè, che la denominazione adottata e conservata rimanda a specifiche e locali condizioni relative alla nascita o rinascita dell'associazione: probabilmente, dunque, al di là di usi linguistici particolari, vi si potrebbero anche riconoscere le tracce di una differenziazione effettivamente funzionale; ma l'adozione di una disciplina unica, e l'azione delle condizioni socio-economiche generali – sempre più uniformi e uniformanti – tendono certamente all'annullamento delle caratteristiche individuali. Questa considerazione vale ugualmente per gli statuti, il funzionamento e gli scopi delle associazioni in questione, che sotto un'apparente uniformità legale manifestano una variabilità impressionante.

L'indagine giuridica e l'indagine storica. – Una gran parte dei problemi da affrontare e risolvere preliminarmente è di natura giuridica e/o storica, e solo chiarendo quelli sarà possibile affrontare utilmente i temi socio-culturali, economici e territoriali: i quali, a loro volta, riverberano inevitabilmente sul piano giuridico e, per altra via, su quello storico, motivandone gli assetti e provocandone, in prospettiva, gli sviluppi e le modificazioni.

L'indagine giuridica sugli usi civici e sui domini collettivi studia essenzialmente le forme di godimento di questo complesso di diritti e la loro sopravvivenza – conflittuale – nell'ambito del sistema civilistico codificato; e anche la derivazione degli istituti oggi esistenti da quelli attestati per il passato (e quindi la fondatezza giuridica di una serie di rivendicazioni o di stati di fatto), nonché la loro interpretazione teorica nei confronti del *corpus* dei principi fondamentali del diritto codificato, a cominciare da quelli che regolano la disponibilità di beni e, in definitiva, il diritto di proprietà (e allora l'indagine riguarderà la fondatezza «filosofica» della persistenza di forme di proprietà intestata ma non individuale, non quiritaria, né universale o demaniale).

La produzione di matrice giuridica, molto copiosa, può essere perciò distinta in due filoni: uno che si sviluppa nell'ambito della storia e/o della filosofia del diritto, e uno più strettamente tecnico, spesso giurisprudenziale, e quindi volto all'attualità degli istituti giuridici tuttora operanti in materia. E' evidente che, per quanto sia necessario – secondo il livello di approfondimento perseguito – padroneggiare almeno gli elementi essenziali della normativa vigente, è però dagli studi storico-giuridici (dalle loro premesse, soprattutto, e dai casi di studio presentati) che si può sperare di ricavare i più consistenti sostegni a una ricerca che si voglia concreta e territorializzata.

Quanto all'indagine storica, essa verte essenzialmente sui modi di formazione e di persistenza nel tempo dei diritti comunitari, considerando in primo luogo la loro incidenza sulla vita delle collettività rurali, in forme variabili secondo la prospettiva scelta (storico-agraria, storico-economica in senso più

ampio, storico-sociale, storico-istituzionale). Questa produzione storiografica è meno copiosa di quella giuridica e in ogni caso più recente, datando nella maggior parte dei casi dalla metà del XX secolo, quando si è reso sensibile l'impulso delle indagini della scuola francese che faceva capo a Marc Bloch, almeno in parte riecheggiate in Italia dapprima da Emilio Sereni.

Anche la letteratura storica, in sostanza, sembra riconducibile a due diversi ordini di idee: secondo che l'attenzione sia portata sull'assetto della proprietà fondiaria (e anche dei territori politico-amministrativi), oppure sull'evoluzione tecnica ed economica delle produzioni agricole. I contributi del secondo tipo, molto spesso, informano con grande minuzia sulla «vita quotidiana» di piccole o piccolissime regioni e presentano perciò diversi spunti degni di grande attenzione anche dal punto di vista geografico. Ma è soprattutto dalle indagini fondiarie che si ricava la portata e l'importanza dei fenomeni comunitari; nonché la loro connessione con la nascita e l'evoluzione degli enti territoriali moderni (comuni o simili), che in larga misura si fondano proprio sul controllo giuridico-economico, oltre che militare, del «contado» e dell'uso economico delle risorse della terra.

L'indagine geografica. – Detto questo, e chiarendo subito che si ipotizza solo di portare un contributo preliminare, sembra opportuno proporre schematicamente quale possa essere l'articolazione di una ricerca che intenda mettere a fuoco, in particolare, gli aspetti geografici del fenomeno delle terre comuni, articolazione che si organizza su tre livelli principali di significatività, in parte condivisi anche dalle altre discipline interessate.

a) Innanzi tutto, occorre individuare la *distribuzione* delle aree su cui insistono diritti comunitari e, in particolare e nel nostro caso, la distribuzione delle comunanze: ma non solo e non tanto nel senso banale (per quanto fondamentale sia) che è necessario in primo luogo conoscerne l'ubicazione. Posta questa base indispensabile, occorre poterla superare, riconoscendo le possibili associazioni tra presenza di proprietà collettive e forme e tipi di paesaggio, naturale e antropizzato, e ipotizzando che l'esistenza di diritti comunitari abbia rilevanza nell'organizzazione, anche minuta, del territorio. Al di là della distribuzione pura e semplice, quindi, occorrerà indagare le compresenze di fatti territoriali che possano essere in correlazione fra loro: solo a titolo di esempio, si possono citare particolari forme colturali, tipi di insediamento, strutture socio-economiche e demografiche.

In questo ambito, sembra si debbano affrontare alcuni aspetti in particolare: la *situazione* – in senso morfologico – delle aree interessate dai fenomeni comunitari (altimetria, pendenze, costituzione geologica e pedologica, franosità, assetto idrologico, microclimi, copertura vegetale spontanea, ecc.): l'ipotesi che sostiene questa parte dell'indagine è che le terre comuni tendano a coincidere con le aree improduttive o quanto meno con quelle aree che non consentano usi agricoli più o meno intensivi;

il *grado di umanizzazione*, inteso almeno come insieme degli effetti maggiormente sensibili della presenza umana nella conformazione del pae-

saggio (di edifici e/o insediamenti e loro tipologia, strade, carrozzabili, elettrodotti, acquedotti, gasdotti, cisterne e invasi, cave, depuratori, discariche, ripetitori), ma non tralasciando quelli meno vistosi e altrettanto significativi (terrazzamenti, rimboschimenti, regolazione delle acque, conduzione dei boschi, miglioramenti dei prati-pascoli); l'ipotesi, qui, è che le terre di pertinenza comune siano di fatto terre marginali, e si tenda a concentrarvi installazioni fastidiose e antiestetiche, o che vi si operino comunque interventi funzionali non tanto alle aree stesse, quanto ad aree adiacenti e di maggiore rilevanza socio-economica;

le *strutture della popolazione* che fa capo all'area interessata, nell'intento di verificare se a grandi estensioni di terre comuni facciano riscontro situazioni demografiche particolarmente regressive o stagnanti e assetti socio-economici particolarmente arretrati, e se vi sia concordanza tra le fasi di crisi demografica e le fasi di crisi dell'utilizzazione comunitaria dei patrimoni fondiari; a questo scopo sarà necessario esaminare gli andamenti demografici di lungo periodo, con riferimento sia alle quantità assolute, sia alla composizione per età e per sesso, alla distribuzione per attività, ai saldi migratori;

la *salvaguardia* delle aree e le loro *potenzialità* prevedibili, specialmente nel senso che esse si prestino, o meno, ad una eventuale riconversione in aree di salvaguardia ambientale (non solo e non tanto nel senso della loro inclusione in parchi o aree naturalistiche), in funzione di una «utilizzazione intermittente», o «turistica», che non consumi definitivamente gli spazi disponibili e consenta la sopravvivenza dell'esercizio degli usi civici; in questo caso, ci si potrebbe fondare sull'ipotesi che là dove le terre comuni siano ormai sprovviste di un senso sufficiente a resistere alle diverse forme di «erosione» esercitate in nome di altri usi produttivi, e che dunque vi si possa configurare una delegittimazione dei diritti d'uso con susseguente eversione, sia possibile prospettare una riconversione del patrimonio comunitativo in aree protette, a fruizione collettiva, restituendogli un valore ampiamente accettato e in grado di divenire fonte di rilegittimazione effettiva.

b) Andranno esaminati, poi, quei fenomeni che possiamo ricondurre sotto il concetto di *territorialità*, da intendersi specificatamente come organizzazione politica, gestionale, del territorio, evidenziando – dove possibile – la persistenza di strutture territoriali di comunità antiche e l'eventuale coincidenza tra fasi di estensione o riduzione dei fenomeni comunitativi e analoghe fasi di estensione o riduzione delle capacità politiche della collettività. D'altro canto, hanno una indubbia rilevanza anche la vitalità e la funzionalità attuali della comunità «politica» locale (nel senso che la comunità abbia conservato una capacità di proposizione e di gestione autonoma), soprattutto nella concorrenza che può opporla all'azione di maglie di potere (comune, regione, Stato) la cui legittimazione deriva da altri processi.

Appaiono, di conseguenza, rilevanti:

le *unità territoriali amministrative*, delle quali sarebbe necessario conoscere il processo storico di costituzione e delimitazione, prendendo in esame forma, dimensioni e caratteristiche dei comuni sede di proprietà collettive

ve, in particolare analizzando le funzioni di limite giurisdizionale (limiti comunali, parrocchiali, di frazione) che le terre comuni possono rispecchiare, sia pure sotto forma di relitti; allo stesso titolo, si dovrebbe verificare la parte che aree soggette a diritti consuetudinari hanno avuto nella formazione delle articolazioni amministrative attuali (comuni sparsi, frazioni e contrade, isole amministrative), così come il ruolo che eventi storici possono avere svolto nell'indirizzare e determinare dati assetti amministrativi (costituzione di feudi, dispute di confine, liti giudiziarie, e così via);

le *istituzioni politiche* (amministrative) che, nel tempo, hanno presieduto alla gestione del territorio nella sua interezza e, specialmente, del territorio soggetto a diritti comunitativi: in primo luogo, dunque, l'evoluzione delle comunanze stesse, ma anche di altre forme gestionali antiche o tradizionali (istituti vicinali, di contado, monti, ecc.); quindi, quelle forme di gestione che possono riscontrarsi ancor oggi e che rappresentino forme di «modernizzazione» del rapporto della collettività con i propri beni fondiari (cooperative, consorzi, agenzie intercomunali, e, per quanto loro compete, comunità montane, enti di sviluppo, ecc.);

la *toponomastica*, come traccia della presenza, sia pure remota, di terre di uso o proprietà comune, della loro gestione, dell'insediamento connesso, ecc. Si rivelerebbe prezioso – per quanto notoriamente assai complesso – poter raccogliere sistematicamente i toponimi connessi con le vicende delle terre comuni, che possono illuminare ordinamenti culturali e usi collegati; interpretando e ricollocando le informazioni toponomastiche nel periodo storico e nel contesto territoriale cui si riferiscono, si può tentare un'analisi delle funzioni – specie di quelle perdute e non più identificabili.

c) Infine, punto in qualche modo centrale dell'indagine, va analizzato l'*assetto economico*, specialmente sotto la forma delle associazioni produttive cui può aver dato luogo l'esistenza di assetti proprietari collettivi; in particolare, sarebbe interessante approfondire il rapporto – positivo o negativo – tra proprietà collettiva e capacità di autopropulsione dei sistemi economici locali, ma anche la capacità di questi sistemi di inserirsi in strutture economiche più complesse e spazialmente più estese (regionali, nazionali, sopranazionali).

Anche in questo caso, l'esame andrebbe articolato su più obiettivi:

una *analisi globale* del peso economico della gestione comunitativa del patrimonio fondiario, come componente del reddito delle popolazioni interessate, sia nel passato sia per l'attuale; sarebbe oltre modo utile poter disporre di dati che chiariscano, eventualmente, modificazioni nella disponibilità di risorse in coincidenza con le fasi di regresso o di avanzata della presenza di terre comuni;

una *analisi settoriale* si renderebbe comunque necessaria, e andrebbe applicata, in ipotesi, a tutti i comparti produttivi, mirando a verificare quali attività derivanti dalla gestione delle terre comuni abbiano avuto un ruolo costitutivo o integrativo del bilancio comunitario (produzioni agricole, legname, carbone di legna, artigianato del legno, prodotti del sottobosco, allevamento, lana, derivati del latte, caccia e pesca, materiali da costruzione,

ecc.); allo stesso tempo, sarebbe necessario ricavare indicazioni sulla variabile funzionalità delle associazioni produttive (allevamento e cerealicoltura, ad esempio) realizzatesi nel tempo, specialmente nell'ipotesi che quelle associazioni abbiano talora consentito un'integrazione delle economie comunitative locali in ambiti economici più ampi e complessi;

la *situazione economica attuale*, infine, derivando in larga misura come conseguenza dagli esiti dei fenomeni investigati in precedenza, dovrebbe essere studiata specialmente nella prospettiva di evidenziare, da un lato, l'apporto economico attuale delle residue attività svolte sulle terre comuni e, dall'altro lato, di chiarire se e in quale misura l'esercizio di usi civici e la gestione delle terre comuni abbiano inciso sulla formazione delle economie locali odierne, e se per il futuro sia possibile pianificarne un potenziamento o una riconversione (sostituzione di produzioni, specializzazioni, ecc.) in vista di una migliore integrazione almeno sul piano regionale; inoltre sarebbe opportuno individuare se e quali attività economiche presenti attualmente nelle aree interessate da fatti comunitativi abbiano effettivamente attinenza con quei fatti, anche solo in termini di derivazione tradizionale e non più di complementarità reale (per esempio: lavorazione della lana come relitto di un'epoca di vasta disponibilità locale della materia prima) (5).

GEOGRAPHIC ANALYSIS OF COLLECTIVE LANDS. – The persistence of collective landed property phenomena is of great geographical interest.

The article, which illustrates methodological statements and working hypothesis of a recently started research, wants to outline, in brief, the historical genesis and legal terms of collective ownership in Italy.

The geographical research, which takes historical and legal aspects into account, should concern the topographical situation of collective ownership, its relation with natural and human forms of landscape, its importance in demographic and socio-cultural evolution of the concerned areas, the present economic role and reconversion perspectives, even and above all from the point of view of environmental safeguard.

Università di Roma «La Sapienza», Dipartimento di Teoria economica e metodi quantitativi per le scelte politiche.

(5) La citata indagine svolta sulle comunanze marchigiane ha offerto svariate verifiche positive alle ipotesi qui enunciate. Risulta ampiamente confermata la coincidenza fra aree di proprietà collettiva e aree montane, spesso a topografia movimentata e in posizione periferica lungo i limiti amministrativi. Risulta evidente la persistenza di piccoli o minuscoli centri abitati in presenza e in funzione di proprietà collettive, centri tanto più vitali quanto più direttamente derivano da antichi comuni o frazioni rurali – poi declassati – dotati in passato di autonomia patrimoniale e amministrativa; la disposizione di questi centri appare interessante sia rispetto alle terre comuni che controllano sia rispetto ai territori comunali in cui sono oggi compresi. Risulta ben percepibile la continuità fra assetto amministrativo antico e sopravvivenza di assetti comunitativi attuali, in termini di territorialità e di funzioni. Risulta, infine, netta la persistenza degli insediamenti rispetto alle emergenze archeologiche, e la persistenza delle funzioni territoriali rispetto ai relitti toponimici. Dal punto di vista economico, la situazione appare generalmente negativa, in conseguenza della disarticolazione recente dei sistemi economici di respiro strettamente locale, con l'avvio dell'industrializzazione in valle e i fenomeni migratori, anche se non mancano segnali di una possibile ripresa, quasi esclusivamente autopropulsiva, e perciò molto legata al personale coinvolto e alle particolari condizioni territoriali delle singole comunanze.